



Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

Alle Direttrici e ai Direttori delle Accademie,
dei Conservatori di Musica, del Politecnico
delle Arti e degli ISIA

Alle Direttrici e ai Direttori amministrative/i
LORO SEDI

Alle Organizzazioni sindacali
LORO SEDI

OGGETTO: Permessi Sindacali settore AFAM. Accredimento sul portale GEDAP e obblighi di comunicazione.

Tutte le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - i permessi sindacali concessi ai propri dipendenti. Tale comunicazione deve essere effettuata tempestivamente e comunque **non oltre due giornate lavorative** successive all'adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione, esclusivamente attraverso il sito web www.perlapa.gov.it, in particolare utilizzando il portale GEDAP (art.22 comma 1 CCNQ 4/12/2017).

Con la presente si forniscono indicazioni in merito all'accrédimento su tale portale e agli adempimenti richiesti in materia di permessi e di altre prerogative sindacali, ai sensi dei Contratti collettivi nazionali quadro (CCNQ) del 4 dicembre 2017 e del 19 novembre 2019.

PORTALE GEDAP

Al fine di garantire la tempestività e la correttezza degli adempimenti richiesti, occorre aggiornare i nominativi dei dipendenti autorizzati dalle Istituzioni ad operare sull'applicativo GEDAP. Tenuto conto che l'Amministrazione Principale sull'applicativo in argomento è il Ministero Università e Ricerca – AFAM e che le Istituzioni operano sul portale in quanto “Unità di inserimento del MUR”, si richiede **l'individuazione di un responsabile GEDAP in ciascuna Istituzione** mediante la compilazione del form al seguente link:

<https://forms.gle/FKLdgSUJyGypbrc27>

La compilazione dovrà avvenire **entro il 5 aprile 2023**. Lo scrivente ufficio provvederà all'abilitazione del referente individuato da ciascuna istituzione.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

PERMESSI SINDACALI PER ESPLETAMENTO DEL MANDATO

I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato che siano dirigenti sindacali ¹ hanno diritto ad usufruire dei permessi sindacali retribuiti per l'espletamento del loro mandato (art. 10 CCNQ). Il contingente complessivo dei permessi sindacali è ripartito tra *RSU* ed *Organizzazioni sindacali rappresentative*.

Per quanto riguarda **il contingente dei permessi di spettanza delle RSU**, l'individuazione del monte ore è da determinarsi presso ciascuna Istituzione e pertanto si invitano i Direttori, qualora non l'avessero già fatto, a determinare il contingente annuo di permessi spettanti alle RSU, nella misura pari a *25 minuti e 30 secondi* per numero di dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato al 31/12/2022² e comunicarlo formalmente alle RSU medesime.

Il contingente dei permessi attribuito, nonché la eventuale distribuzione tra i componenti della RSU, è gestito autonomamente dalle stesse. Le Istituzioni, oltre alla comunicazione obbligatoria alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, garantiscono altresì il rispetto del tetto massimo attribuito alle RSU.

Per quanto riguarda **il contingente dei permessi sindacali retribuiti spettanti a livello nazionale alle Organizzazioni Sindacali rappresentative nel comparto Università e Ricerca settore AFAM**, si specifica che la relativa individuazione è carico di questa Direzione che ha già provveduto a darne comunicazione alle OO.SS. aventi titolo e che, in collaborazione con le stesse, provvede al relativo monitoraggio trimestrale per garantire il rispetto del tetto massimo attribuito.

La richiesta di permesso è inviata dall'Organizzazione Sindacale avente titolo e le Istituzioni hanno l'obbligo di comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica nei termini e nei modi indicati. La verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nelle responsabilità dell'associazione di sindacale di appartenenza dello stesso.

Riguardo ai permessi sindacali per espletamento del mandato si ritiene opportuno ricordare che i dirigenti delle OO.SS. rappresentative, non collocati in distacco o aspettativa sindacale, e nel limite del monte ore a ciascuna organizzazione spettante, possono fruire di **permessi sindacali retribuiti giornalieri ed orari** per:

- l'espletamento del loro mandato;
- la partecipazione a trattative sindacali;
- la partecipazione a convegni e congressi di natura sindacale.

Si precisa che, nel caso di fruizione di permesso sindacale giornaliero, dovrà essere conteggiato un numero di ore pari all'orario di lavoro giornaliero del dirigente sindacale che ne usufruisce.

I suddetti permessi non possono superare bimestralmente, per ciascun dirigente sindacale tenuto ad assicurare la continuità didattica, i cinque giorni lavorativi e, in ogni caso, i dodici giorni

¹ Ad esempio: i componenti delle RSU, i dipendenti accreditati a partecipare alla contrattazione integrativa dalle OO.SS, i componenti degli organismi direttivi delle confederazioni rappresentative ecc **cfr art3**)

² Ad esempio: al 31/12/2022 n.25 dipendenti a tempo indeterminato x 25,5 min = 638 min = 10 ore e 38 min



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

nel corso di tutto l'anno accademico. Nella singola istituzione, nel periodo in cui si svolge la contrattazione integrativa, fermo rimanendo il limite massimo di dodici giorni nel corso dell'anno accademico, il cumulo dei permessi può essere diversamente modulato previo accordo tra le parti (CCNQ 4.12.2017, art.18, comma 3).

PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

Le associazioni sindacali rappresentative sono, altresì, titolari di ulteriori permessi retribuiti orari o giornalieri per consentire ai dirigenti sindacali con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato la partecipazione alle riunioni di organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali (art. 13 CCNQ).

La richiesta di permesso è inviata dall'Organizzazione Sindacale avente titolo e le Istituzioni hanno l'obbligo di comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica nei termini previsti. La verifica dell'effettivo utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nelle responsabilità dell'associazione di sindacale di appartenenza dello stesso.

ALTRE PREROGATIVE SINDACALI

Le ulteriori prerogative sindacali per le quali le Istituzioni hanno l'obbligo di comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica nei termini prescritti, sono di seguito elencate come da nomenclatura presente sul GEDAP:

- Distacchi sindacali retribuiti;
- Permessi cumulati sotto forma di distacchi;
- Permessi sindacali non retribuiti;
- Permessi sindacali non retribuiti per espletamento RSU;
- Aspettativa sindacale non retribuita;
- Permessi da cumuli ex art.16, comma 6, CCNQ 4.12.2017
- Aspettativa per Funzioni Pubbliche Elettive;
- Permessi per Funzioni Pubbliche Elettive.

Le OO.SS, che comunicheranno per iscritto alle Istituzioni di appartenenza i nominativi dei dirigenti sindacali titolari dei permessi, sono invitate a specificare nella richiesta di fruizione della prerogativa sindacale, oltre al periodo dell'assenza e della relativa durata, **l'esatta imputazione dell'assenza medesima**, richiamando altresì la nomenclatura presente sul GEDAP al fine di agevolare le Istituzioni nella relativa comunicazione.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono
Distinti saluti

IL DIRIGENTE
dott. Michele Covolan

3

Il Responsabile del procedimento: il Dirigente Michele Covolan